



**Accordo di lavoro tra l’Agenzia  
dell’Unione europea per la  
cooperazione giudiziaria  
penale (Eurojust) e il ministero  
federale della Giustizia della  
Repubblica federale della  
Nigeria**



## **Accordo di lavoro tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e il ministero federale della Giustizia della Repubblica federale della Nigeria**

**L’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), rappresentata ai fini del presente accordo di lavoro dal sig. Ladislav Hamran, presidente di Eurojust,**

**e**

**il ministero federale della Giustizia, per conto delle autorità competenti della Nigeria, rappresentato ai fini del presente accordo di lavoro dal sig. Lateef O. Fagbemi SAN, procuratore generale della Federazione e ministro della Giustizia,**

(in seguito collettivamente denominate le «parti» o individualmente la «parte»),

visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI <sup>(1)</sup> del Consiglio (in seguito denominato «il regolamento Eurojust»), in particolare l’articolo 47, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 52, paragrafi 1 e 2,

visto l’articolo 18, in particolare il sub articolo 4, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC), che è stato recepito in varie normative in Nigeria, in particolare, inter alia, la legge sull’applicazione e l’amministrazione della tratta di persone (divieto), la legge sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, la legge sulla prevenzione e il divieto del riciclaggio di denaro, la legge sul terrorismo (prevenzione e divieto), la legge sui proventi di reato (recupero e gestione),

considerando che il 5 giugno 2023 il comitato esecutivo di Eurojust è stato consultato in merito all’intenzione dell’Agenzia di concludere un accordo di lavoro con il ministero federale della Giustizia della Nigeria e ha espresso parere favorevole, e che il 7 novembre 2023 il collegio ne ha approvato la conclusione,

considerando l’interesse tanto da parte della Nigeria quanto di Eurojust a sviluppare una cooperazione stretta e dinamica per far fronte alle sfide presenti e future poste da reati gravi, reati di particolare gravità, criminalità organizzata e terrorismo,

rispettando i diritti e principi fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

**HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:**

---

<sup>(1)</sup> GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138. Il presente regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 (GU L 148 del 31.5.2022, pagg. 1–5).

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Scopo e ambito di applicazione**

- (1) Il presente accordo di lavoro (in seguito denominato «accordo») mira a incoraggiare e sviluppare la cooperazione strategica tra le parti nella lotta contro i reati gravi, la criminalità organizzata e il terrorismo. Il presente accordo non costituisce una base giuridica per lo scambio di dati personali.
- (2) La cooperazione tra le parti si svolge nell'ambito del mandato di Eurojust e può comprendere in particolare:
  - (a) lo scambio di informazioni giuridiche, strategiche e tecniche, compresi i risultati delle analisi strategiche, le informazioni riguardanti la legislazione e le pratiche penali sostanziali e procedurali, le difficoltà pratiche, le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti sulla cooperazione giudiziaria in materia penale;
  - (b) l'invito reciproco a eventi di sensibilizzazione e di sviluppo delle conoscenze in merito a questioni relative ai rispettivi mandati e alle rispettive competenze;
  - (c) il miglioramento della cooperazione giudiziaria nel settore della giustizia penale agevolando la comunicazione tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e la Nigeria;
  - (d) l'assicurazione della comprensione reciproca e della familiarizzazione con i requisiti della cooperazione in relazione a reati gravi, criminalità organizzata e terrorismo;
  - (e) lo scambio di migliori pratiche nella lotta contro le più gravi forme di criminalità.

### **Articolo 2**

#### **Relazione con altri strumenti internazionali**

Il presente accordo non pregiudica eventuali altri obblighi derivanti da eventuali accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra la Nigeria e l'Unione europea o uno dei suoi Stati membri che contengano disposizioni che disciplinano la cooperazione giudiziaria in materia penale.

## **CAPO II - MODALITÀ DI COOPERAZIONE**

### **Articolo 3**

#### **Punti di contatto**

- (1) La Nigeria nomina uno o più punti di contatto incaricati di coordinare la cooperazione con Eurojust e di garantire che le informazioni pertinenti siano prontamente condivise con le pertinenti autorità nazionali della Nigeria.
- (2) Tale nomina è debitamente notificata per iscritto a Eurojust. La Nigeria informa senza indugio Eurojust in merito a qualsiasi modifica relativa a tale nomina.
- (3) Eurojust garantisce che i punti di contatto dispongano di mezzi efficienti per comunicare con l'Agenzia su questioni operative e strategiche.

### **Articolo 4**

#### **Funzioni dei punti di contatto**

- (1) I punti di contatto ed Eurojust si scambiano senza indugio informazioni nell'ambito del presente accordo.

(2) In particolare, ai punti di contatto può essere richiesto di:

- (a) assicurare una comunicazione generale, anche su questioni quali le nomine, gli scambi strategici, l'organizzazione di seminari nonché di visite di cortesia e di studio;
- (b) accelerare, facilitare o coordinare l'esecuzione delle richieste di cooperazione giudiziaria e seguire lo stato di avanzamento di richieste specifiche, fatti salvi i canali di trasmissione previsti dagli strumenti bilaterali o multilaterali applicabili tra la Nigeria e lo Stato membro o gli Stati membri dell'UE interessati;
- (c) consentire il contatto diretto con le autorità nigeriane competenti;
- (d) chiarire disposizioni particolari della legislazione nazionale e fornire consulenza legale relativa all'ordinamento giuridico della Nigeria;
- (e) fornire consulenza sulle modalità da seguire per presentare richieste di cooperazione giudiziaria alla Nigeria, anche in casi urgenti;
- (f) partecipare e facilitare la partecipazione delle autorità nigeriane competenti alle riunioni di coordinamento e ai centri di coordinamento organizzati presso Eurojust nei casi che coinvolgono la Nigeria e gli Stati membri dell'UE;
- (g) sostenere la costituzione di squadre investigative comuni sostenute da Eurojust e facilitare la partecipazione delle autorità nigeriane competenti alle stesse;
- (h) fornire assistenza nella risoluzione di eventuali questioni che potrebbero sorgere nel quadro della cooperazione giudiziaria tra Eurojust e la Nigeria.

## **Articolo 5 Funzioni di Eurojust**

Eurojust può essere chiamata a:

- (a) facilitare o coordinare l'esecuzione delle richieste di cooperazione giudiziaria e dare seguito allo status delle richieste specifiche, fatti salvi i canali di trasmissione previsti dagli strumenti bilaterali o multilaterali applicabili tra la Nigeria e lo Stato membro o gli Stati membri dell'UE interessati;
- (b) consentire il contatto diretto con le autorità nazionali competenti;
- (c) chiarire disposizioni particolari della legislazione nazionale e fornire consulenza legale relativa all'ordinamento giuridico degli Stati membri dell'UE;
- (d) fornire consulenza sulle modalità da seguire per presentare richieste di cooperazione giudiziaria agli Stati membri dell'UE, anche in casi urgenti;
- (e) facilitare la partecipazione delle autorità nigeriane competenti alle riunioni di coordinamento e ai centri di coordinamento organizzati presso Eurojust nei casi che coinvolgono la Nigeria;
- (f) sostenere la costituzione di squadre investigative comuni sostenute da Eurojust e facilitare la partecipazione delle autorità nigeriane competenti alle stesse;
- (g) fornire assistenza nella risoluzione di eventuali questioni che potrebbero sorgere nel quadro della cooperazione giudiziaria tra Eurojust e la Nigeria.

## **CAPO III - SCAMBIO DI INFORMAZIONI**

### **Articolo 6 Finalità e uso**

- (1) Lo scambio di informazioni tra le parti avviene esclusivamente ai fini del presente accordo, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, e conformemente alle sue disposizioni e ai rispettivi quadri giuridici delle parti.
- (2) Le parti si informano reciprocamente, al momento della fornitura delle informazioni o in precedenza, in merito alla finalità per la quale le informazioni sono fornite nonché in merito a eventuali restrizioni all'uso, alla cancellazione o alla distruzione delle stesse,

comprese eventuali restrizioni all'accesso aventi natura generale o specifica. Qualora la necessità di tali restrizioni diventi palese dopo la fornitura delle informazioni, le parti si informano reciprocamente in merito a tali restrizioni nel più breve tempo possibile.

- (3) L'uso delle informazioni per una finalità diversa da quella per la quale sono state trasmesse è subordinato all'autorizzazione preliminare della parte che le trasmette.

### **Articolo 7 Riservatezza**

Le parti sono soggette all'obbligo di riservatezza per quanto riguarda le informazioni ricevute nel contesto dell'attuazione del presente accordo. Sono rispettate eventuali restrizioni imposte dalle parti o dalle autorità nazionali dell'UE in merito all'uso delle informazioni trasmesse.

### **Articolo 8 Trasmissione successiva**

- (1) Tutte le informazioni ricevute da una delle parti in virtù del presente accordo possono essere trasmesse successivamente a terzi soltanto previo consenso scritto della parte trasmittente e fatte salve le condizioni o le restrizioni indicate da tale parte.
- (2) Il previo consenso scritto della parte trasmittente non si applica quando le informazioni sono ulteriormente condivise da Eurojust con gli organismi dell'Unione elencati nell'allegato II del presente accordo o con le autorità responsabili negli Stati membri dell'indagine e dell'azione penale per i reati gravi.

### **Articolo 9 Responsabilità**

- (1) Qualora venga causato un danno a una parte o a un individuo in conseguenza di un trattamento non autorizzato o scorretto delle informazioni nell'ambito del presente accordo compiuto dall'altra parte, quest'ultima è responsabile per il suddetto danno, conformemente al rispettivo quadro giuridico.
- (2) Su richiesta, una parte è tenuta a restituire all'altra parte gli importi concessi a titolo di risarcimento dei danni a una parte lesa a causa del mancato adempimento dei propri obblighi in virtù del presente accordo. In caso di responsabilità condivisa, se non si riesce a trovare un accordo sugli importi da rimborsare tra le parti ai sensi del presente articolo, la questione viene risolta secondo la procedura di cui all'articolo 12 del presente accordo.

## **CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 10 Modifiche**

Il presente accordo può essere modificato per iscritto, in qualsiasi momento, di comune accordo tra le parti.

### **Articolo 11 Spese**

Ciascuna parte si fa carico delle proprie spese che possono insorgere nel corso dell'attuazione del presente accordo, salvo accordo diverso caso per caso.

**Articolo 12**  
**Risoluzione delle controversie**

- (1) Qualsiasi controversia che possa emergere in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo è risolta mediante consultazioni e negoziati tra le parti al fine di trovare una soluzione equa.
- (2) Qualora una delle parti sia gravemente carente nell'adempimento delle disposizioni di cui al presente accordo, o qualora una parte ritenga che tali carenze possano verificarsi nel breve termine, ciascuna parte può sospendere temporaneamente l'attuazione del presente accordo.

**Articolo 13**  
**Valutazione della cooperazione**

Almeno una volta ogni due anni ciascuna parte riferisce all'altra in merito all'attuazione del presente accordo e propone metodi di miglioramento.

**Articolo 14**  
**Recesso**

- (1) Ciascuna parte può recedere dal presente accordo mediante notifica scritta con un preavviso di tre mesi.
- (2) In caso di risoluzione, le parti raggiungono un accordo, secondo le condizioni stabilite nel presente accordo, in merito alla prosecuzione dell'utilizzo e dell'archiviazione delle informazioni scambiate tra loro. In caso di mancato accordo, ciascuna parte ha il diritto di chiedere la cancellazione delle informazioni trasmesse.

**Articolo 15**  
**Entrata in vigore**

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno successivo alla sua firma.

Fatto a L'Aia, il 9 novembre 2023, in duplice copia, in lingua inglese.

Per la Nigeria

Per Eurojust

---

Onorevole procuratore generale  
della Federazione e ministro  
della Giustizia

---

Il presidente



## Nomina di un punto di contatto Eurojust

La nomina dei punti di contatto Eurojust negli Stati terzi è uno strumento prezioso per migliorare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea e gli Stati terzi attraverso Eurojust. Eurojust mantiene aggiornati i dati di contatto dei punti di contatto Eurojust e degli uffici nazionali presso Eurojust. Al fine di agevolare la procedura di nomina e la trasmissione delle informazioni pertinenti sui punti di contatto Eurojust, le autorità che hanno il potere di nomina sono invitate a trasmettere a Eurojust una lettera di nomina formale, corredata del presente modulo di nomina.

Il trattamento dei dati personali da parte di Eurojust è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE. Al presente modulo è allegata un'informativa sulla protezione dei dati.

Si prega di inviare la lettera di nomina formale insieme al modulo di nomina dei punti di contatto Eurojust a [institutional.affairs@eurojust.europa.eu](mailto:institutional.affairs@eurojust.europa.eu)

<b>Denominazione dell'autorità che ha il potere di nomina:</b>	
<b>Indirizzo dell'autorità che ha il potere di nomina:</b>	
<b>Nome e titolo del punto di contatto Eurojust:</b>	
<b>Indirizzo di lavoro del punto di contatto Eurojust:</b>	
<b>Dati di contatto istituzionali del punto di contatto Eurojust:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Numero di telefono:</b></li><li>- <b>Numero di cellulare:</b></li><li>- <b>Fax:</b></li><li>- <b>Indirizzo di posta elettronica:</b></li></ul>	
<b>Lingue in cui il punto di contatto Eurojust può essere contattato:</b>	
<b>Aree di competenza del punto di contatto Eurojust:</b>	
<b>Altre informazioni utili:</b>	



## **Informativa sulla protezione dei dati**

### **1. Contesto e titolare del trattamento dei dati**

La nomina dei punti di contatto Eurojust negli Stati terzi è uno strumento prezioso per migliorare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea e gli Stati terzi attraverso Eurojust. Ciò vale in particolare per gli Stati con i quali Eurojust non ha concluso un accordo di cooperazione o ai quali non si applicano le condizioni di cui agli articoli da 55 a 59 del regolamento Eurojust. Eurojust mantiene aggiornati i dati di contatto dei punti di contatto Eurojust e degli uffici nazionali presso Eurojust. Al fine di agevolare la procedura di nomina e la trasmissione delle informazioni pertinenti sui punti di contatto Eurojust, le autorità nazionali che hanno il potere di nomina sono invitate a trasmettere a Eurojust una lettera di nomina formale, corredata di un modulo di nomina.

Il trattamento di dati personali è disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ([di seguito – regolamento \(UE\) 2018/1725](#)).

Il titolare del trattamento è il capo dell'ufficio Affari istituzionali ([institutional.affairs@eurojust.europa.eu](mailto:institutional.affairs@eurojust.europa.eu)).

### **2. Quali dati personali raccogliamo, per quali finalità, secondo quale base giuridica e con quali dispositivi tecnici?**

#### ***Tipi di dati personali***

I dati personali trattati sono i seguenti: nome, cognome, funzione, indirizzo di lavoro, numero di telefono aziendale, fax aziendale e indirizzo di posta elettronica aziendale.

#### ***Finalità del trattamento***

Lo scopo del trattamento dei dati personali è quello di mantenere e aggiornare un elenco di punti di contatto nominati dalle autorità nazionali competenti negli Stati terzi, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra Eurojust e tali Stati terzi.

#### ***Base giuridica***

Il trattamento è necessario ai fini dell'osservanza di un obbligo giuridico di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 47 e all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento Eurojust.

#### ***Dispositivi tecnici***

Raccogliamo tali informazioni tramite posta elettronica e/o in formato cartaceo. I moduli elettronici sono conservati in un ambiente sicuro delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di Eurojust, con accesso limitato ai titolari di posti di lavoro di Eurojust sulla base della necessità di sapere. I moduli cartacei sono conservati in un armadietto chiuso a chiave accessibile soltanto al capo dell'ufficio Affari



istituzionali.

### **3. Chi ha accesso ai dati personali e a chi vengono divulgati?**

I membri degli uffici nazionali di Eurojust, il rappresentante della Danimarca presso Eurojust, i procuratori di collegamento e gli assistenti di Stati terzi distaccati presso Eurojust, nonché i membri del personale di Eurojust debitamente autorizzati dell'ufficio Affari istituzionali e del gruppo di supporto esecutivo avranno accesso ai dati per le finalità sopra descritte.

### ***Trasferimenti verso paesi terzi/organizzazioni internazionali***

n.a.

### **4. In che modo vengono protetti e salvaguardati i dati?**

Le informazioni sono archiviate elettronicamente nel sistema di gestione dei dati di Eurojust, una rete sicura. Tutti gli strumenti informatici di Eurojust sono sviluppati secondo una serie standard di norme di sicurezza e sono testati approfonditamente di conseguenza, al fine di garantire solidità e affidabilità. Gli archivi cartacei sono conservati in armadietti protetti e distrutti conformemente alle procedure di sicurezza.

### **5. Per quanto tempo vengono conservati i dati personali?**

I dati contenuti nell'elenco dei contatti sono riesaminati periodicamente (una volta l'anno). Non appena Eurojust riceve la notifica di cambiamenti di posizione di una persona, i dati dell'elenco sono aggiornati o, laddove non più necessari, cancellati.

### **6. In che modo gli interessati possono verificare, modificare o cancellare i propri dati?**

Agli interessati spetta il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o di limitazione del trattamento in relazione ai propri dati personali o, se del caso, il diritto di opporsi al trattamento o il diritto alla portabilità dei dati in linea con il regolamento (UE) 2018/1725. Qualsiasi richiesta di questo tipo deve essere inviata al titolare del trattamento dei dati utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: [institutional.affairs@eurojust.europa.eu](mailto:institutional.affairs@eurojust.europa.eu).

### **7. Informazioni di contatto**

In caso di domande in merito al trattamento di dati personali: il responsabile della protezione dei dati di Eurojust può essere contattato tramite posta elettronica all'indirizzo: [dpo@eurojust.europa.eu](mailto:dpo@eurojust.europa.eu).

### **8. Ricorso**

Gli interessati hanno il diritto di rivolgersi al [Garante europeo della protezione dei dati \(GEPD\)](#) tramite posta elettronica: [edps@edps.europa.eu](mailto:edps@edps.europa.eu) oppure visitando il sito web: [https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints\\_en](https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en).

## **Allegato II**

### **Elenco degli organismi dell'Unione (Articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo)**

Organi dell'Unione che possono accedere alle informazioni (tramite Eurojust):

- Banca centrale europea (BCE)
- Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
- Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)
- Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
- Missioni o operazioni istituite nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, limitate alle attività di contrasto e giudiziarie
- Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)
- Procura europea (EPPO)
- Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)